I S T I T U T O C O M P R E N S I V O

"G. PASCOLI" - TRICASE

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO

Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) Tel. e Fax 0833/544046

C.F.90039170759 www.pascolitricase.gov.it

leic8ak00R@istruzione.it ; leic8ak00R@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 3 gennaio 2018

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O
"G. PASCOLI" - TRICASE
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) Tel. e Fax 0833/544046
C.F.90039170759 www.pascolitricase.gov.it
leic8ak00R@istruzione.it ; leic8ak00R@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

(art. 7, comma, 6, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 – - artt. 33 e 40 del D.I. 01. 02. 2001, n. 44)

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. art. 17, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in particolare gli art. 33, comma 2, e 40, comma 2;

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

il Consiglio d'Istituto

approva il presente Regolamento per il conferimento di incarichi al personale esterno, che viene allegato al Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Oggetto del Regolamento sono le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, per il conferimento di incarichi a personale esperto esterno, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a **persone fisiche**, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Essi devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, peraltro, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
4. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
5. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
6. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Condizioni preliminari
Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate precedentemente dichiarate;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Criteri generali:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 40 del Decreto n. 895/2001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del P.T.O.F.
2. L'art. 31, comma 4 "Capacità negoziale"
3. L'art. 33 comma 2 del Decreto n. 895/2001 prevede a tal fine che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplini nel Regolamento di Istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto.
4. Circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
5. Art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33
6. Art. 7, comma 6, D. L.gs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";
7. Art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";
8. CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;
9. Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo di Maglie;
10. Art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
11. D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica.
12. Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle Politiche Sociali
13. D.Lgs. 50/16.
14. LINEE GUIDA di attuazione del D.Lgs. 50/16.
15. Il D.Lgs 56/17.
16. Art. 53 del D.Lgs.165/2001.
17. Art. 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 22, comma 8 D. L.gs. 75/2017.
18. Note, Circolari e linee guida PON FSE e FESR.
19. Nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017e e successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E REQUISITI PROFESSIONALI OGGETTIVI

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente:
"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

I limiti di spesa sono fissati nel Programma Annuale in base alla normativa vigente.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di *"esperti di provata competenza"* secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: *"Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".*

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel P.T.O.F. per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore;
- eventuali collaborazioni precedenti.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.
Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi *curricula*, il dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria.
Al termine dei lavori, la commissione predispone e consegna al dirigente scolastico la graduatoria contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate.
Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
La graduatoria è approvata dal dirigente scolastico.
La graduatoria è pubblicata all'albo on-line dell'Istituzione scolastica.
È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura.
I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.
I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di garantire la necessaria esperienza tecnico-professionale richiesta.

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito correlato al contenuto della prestazione richiesta.
L'affidamento dell'incarico avverrà previa verifica delle condizioni previste agli artt. 7 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in coerenza con le altre disposizioni normative correlate all'oggetto dell'incarico.

Art. 5 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

1) Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2) Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun avviso deve essere specificato :
   - l'oggetto della prestazione;
   - la durata dell'incarico: termini di inizio e conclusione della prestazione, il numero di ore di attività richiesto;
   - l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
   - il corrispettivo previsto per la prestazione;
   - l'indicazione del responsabile del procedimento.
3) Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Art. 6 - ESCLUSIONI

Sono escluse dalle procedure comparative:

1) le attività meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore esterno svolga in maniera saltuaria;
2) le attività espressamente previste da disposizioni normative.

N.B. La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all' utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell' esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 7 - CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE PER I CONTRATTI

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal P.T.O.F.
La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.
Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165. Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:

- ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- a garantire la qualità della prestazione;
- a valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- a scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- fra più opzioni, a valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi del CCNL comparto scuola, vigente.

Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo in base ai seguenti criteri:
A - Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- l'offerta deve rientrare tra le attività del PTOF e comunque deve essere consona alle attività ed alle finalità della scuola;
- l'offerta deve essere supportata da un curricolo attestante:
  a) i titoli di studio, le specializzazioni e le certificazioni;
  b) le esperienze lavorative nel settore;
  c) pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
  d) pregressa esperienza nella scuola;
- Valutazione del Dirigente scolastico.

B - Incarichi relativi ai P.O.N..

I criteri di cui sopra sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione (Piattaforma GPU) del P.O.N;
- certificazione informatica;
- certificazioni linguistiche;
- dottorato di ricerca;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post–laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;

Prerequisito inderogabile per la selezione di esperti nell'ambito dei PON FSE/FESR: possesso di una competenza nell'uso delle TIC, conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020, conoscenza delle disposizioni attuative 2014/2020.

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.
Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.
La scelta dell'esperto sarà operata dalla Commissione che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.
Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.
La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.
Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione.
E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia
Per la realizzazione di altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'avviso pubblico, il Dirigente può ricorrere alla chiamata diretta (cfr circolare n. 2/2008 "esclusioni").

Art 8 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola.
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Terminata la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione. Il Dirigente Scolastico può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. Nel contratto devono essere specificati:
   - l'oggetto della prestazione;
   - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
   - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
   - le modalità di pagamento del corrispettivo;
   - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
4. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
   - svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
   - assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
   - documentare l'attività svolta;
   - autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
5. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
6. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non interno, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
7. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
8. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
9. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
10. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

11. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act.

Art. 10 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Misura dei compensi
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	Fino ad un massimo di €. 35,00
Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	Fino ad un massimo di €. 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo orario
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32giornalieri
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orari per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 25,82 orari

Circolare Ministero del Lavoro 101/97

Tipologia	Importo orario
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale).	fino ad un massimo di €. 85,22
Docenti, coodocenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di €. 56,81
Coodocenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €. 46,48
Tutor	fino ad un massimo di €. 30,99

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Art. 12 - VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1) Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente scolastico può risolvere il contratto per inadempienza.
3) L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradiemnto. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 13 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2//2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;

- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 14 - MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

Art.15 - MODIFICHE

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

Art.16 - PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'albo e al sito WEB dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria TURCO)

Firmato digitalmente da

ANNA MARIA TURCO

CN = TURCO ANNA MARIA
O = non presente
C = IT